

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2791

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PEZZONI, BERLINGUER, FASSINO, VIGNERI, MASELLI, LUCÀ, BASSANINI, MATTIOLI, GUERZONI, SPINI, MUSSI, BARTOLICH, CHIAVACCI, EVANGELISTI, GRASSI, INCORVAIA, LORENZETTI, LUMIA, PERINEI, RAFFAELLI, GIANFRANCO RASTRELLI, RINALDI, RUFFINO, SITRA, STAMPA, TANZARELLA, TRIONE, BANDOLI, BATTAFARANO, BONITO, CACCAVARI, CAMOIRANO, DI STASI, DOMENICI, DUCA, GRASSO, GRITTA GRAINER, GALILEO GUIDI, INNOCENTI, LOPEDOTE GADALETA, MAGRONE, NAVARRA, MAGDA NEGRI, OLIVERIO, REALE, REBECCHI, SODA, SOLAROLI, SUPERCHI, TORRE, TURCO, UCCHIELLI, ZANI, CANESI, CENNAMO, BOVA, GERARDINI, SETTIMI, NARDONE, MIGNONE, JANNELLI, PAOLONI, BRUNALE, OCCHETTO, LUCCHESI

Nuove modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini
italiani residenti all'estero

Presentata il 29 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — In tutti i Paesi dell'Unione europea le diverse legislazioni nazionali hanno ormai stabilito nuove modalità di voto per i loro concittadini residenti all'estero.

Con la presente proposta di legge intendiamo contribuire a colmare questo ritardo: l'Italia infatti non ha ancora né riconosciuto né saputo organizzare il « voto per corrispondenza » dei nostri emigrati.

In questi anni di transizione verso un nuovo assetto politico-istituzionale della

nostra Repubblica abbiamo modificato le nostre leggi elettorali per quanto riguarda Camera e Senato, consigli regionali, amministrazioni provinciali e comuni.

Non abbiamo ancora dato risposta all'esigenza dei nostri concittadini residenti all'estero di poter vedere garantito, senza l'onere e la fatica del ritorno in patria, il proprio diritto costituzionale di espressione del voto.

Con questa proposta di legge indichiamo nella modalità del voto per corrispondenza l'innovazione più efficace per

assicurare questo obiettivo. Nel testo abbiamo ripreso dalle legislazioni più avanzate dei Paesi europei quelle tecniche anche organizzative per garantire libertà, personalità e segretezza nell'esercizio individuale del voto.

Questa proposta di legge avanza una seconda significativa novità: non solo una nuova modalità di voto ma anche una nuova rappresentanza per i cittadini italiani residenti all'estero. Con i voti espressi per corrispondenza e su specifiche liste verranno eletti infatti deputati e senatori, espressione diretta delle nostre comunità all'estero, quasi fossero una « Regione specifica » in più da rappresentare.

È evidente che questa soluzione caldeggiata dal Comitato generale degli italiani all'estero (CGIE) e da moltissimi Comitati degli italiani all'estero (Comites) presuppone una modificazione della nostra Costituzione attraverso lo strumento di una apposita legge costituzionale: proposte di modifica degli articoli 48, 56 e 57 della nostra Costituzione del resto sono già state depositate sia alla Camera che al Senato nel corso di questa legislatura.

Con questa nostra iniziativa affianchiamo allo strumento straordinario della revisione di alcuni articoli della Costituzione lo strumento complementare della legge ordinaria che ne attua le finalità (in quest'ottica si veda, in particolare, l'articolo 6).

Per evitare attriti, riserve critiche e incomprensioni con i governi dei Paesi di residenza dei cittadini italiani elettori all'estero abbiamo individuato appropriate soluzioni giuridiche e tecniche: nella nostra proposta non vengono istituiti « collegi » ritagliati, sia pure virtualmente, sul territorio di altri Stati, ma proponiamo

grandi ripartizioni geografiche di dimensioni continentali o sub-continentali funzionali ad una equilibrata assegnazione dei seggi. Ad esempio: se le ripartizioni geografiche saranno solamente due, allora metà dei seggi verrà assegnata all'emigrazione italiana in Europa, metà alle comunità italiane presenti negli altri continenti.

I voti espressi nella circoscrizione estera della Camera dei deputati e nella circoscrizione estera del Senato della Repubblica verranno spediti da ogni singolo elettore all'estero in busta chiusa per « corrispondenza » ai consolati di riferimento, quindi inviati in Italia tramite valigia diplomatica e scrutinati sul nostro territorio nazionale a Roma presso un apposito ufficio elettorale centrale per le circoscrizioni estere contemporaneamente allo spoglio dei voti espressi in Italia.

Le campagne elettorali all'estero saranno possibili nelle forme e con le modalità definite in appositi accordi bilaterali dal nostro Paese e comunque nel rispetto delle legislazioni degli Stati che ospitano i nostri concittadini.

Infine, di fronte alle difficoltà delle nostre anagrafi di avere elenchi aggiornati e di fronte alla stratificazione sia storica che culturale di una emigrazione rilevante anche sul piano numerico, avanziamo l'idea innovativa della « opzione »: i nostri concittadini residenti all'estero potranno cioè scegliere il nuovo modo di voto per corrispondenza « registrandosi », segnalando ai consolati la loro volontà e il loro indirizzo e dunque contribuendo all'elezione di una loro specifica rappresentanza. Oppure potranno continuare a mantenere la possibilità del ritorno in Italia per votare nei comuni di iscrizione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli elettori italiani residenti anche temporaneamente all'estero, in Paesi in cui l'Italia è presente con proprie rappresentanze diplomatiche, in occasione delle elezioni per il Parlamento nazionale, possono votare per corrispondenza.

2. Possono inoltre esprimere il voto per corrispondenza, secondo le modalità di cui alla presente legge, gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica e che si trovino all'estero per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi.

3. Chi non esercita l'opzione di cui ai commi 1 e 2 può esprimere regolarmente il voto presso la sezione elettorale in Italia nelle cui liste è iscritto. Tale opzione va esercitata ad ogni scadenza elettorale ed è quindi valida solo per una tornata elettorale.

4. Il comma 1 dell'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« 1. Gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto qualora votino nel territorio nazionale ».

ART. 2.

1. Presso la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno è istituito un Servizio elettorale permanente con il compito di redigere e di aggiornare, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'elenco degli elettori all'estero che hanno esercitato la facoltà di esprimere il voto per corrispondenza secondo le modalità previste dall'articolo 3, di predisporre

tutte le operazioni elettorali compresa la redazione e la stampa delle schede e dei plichi elettorali e di vigilare sul complesso delle operazioni elettorali. Almeno trenta giorni prima della data delle elezioni in Italia il Servizio notifica l'opzione ai comuni di ultima residenza in Italia.

2. I comuni sono tenuti a sospendere l'esercizio del voto politico in Italia per chi ha optato per il voto per corrispondenza relativamente alla tornata elettorale a cui si riferisce l'opzione stessa.

ART. 3.

1. L'opzione per il voto per corrispondenza deve essere comunicata dall'elettore agli uffici consolari operanti nella circoscrizione consolare di residenza tramite una apposita cartolina postale contenuta nella notifica con la quale l'Amministrazione attraverso le sue sedi periferiche lo ha informato della possibilità di opzione.

2. È dovere dell'elettore aggiornare nella cartolina i dati anagrafici che lo riguardano.

3. La cartolina dovrà essere inviata dall'Amministrazione tramite le sedi periferiche almeno centoventi giorni prima della scadenza delle Camere e rispedita dall'elettore non oltre il quattordicesimo giorno successivo alla data di ricevimento.

4. Gli elettori di cui al comma 1 dell'articolo 1 devono far pervenire all'ufficio consolare competente improrogabilmente entro il settantesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la domanda per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 2.

5. In caso di elezioni anticipate le operazioni devono essere avviate immediatamente dopo lo scioglimento delle Camere.

ART. 4.

1. Ai fini della presente legge con l'espressione « uffici consolari » si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61.

ART. 5.

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari, per informare gli elettori italiani dell'opportunità del voto per corrispondenza, utilizzano tutti gli strumenti di informazione in lingua italiana e i principali strumenti di informazione in lingua locale dei Paesi di residenza.

2. L'informazione può altresì essere realizzata sulla base di appositi finanziamenti dalle associazioni degli emigrati riconosciute e dai patronati.

ART. 6.

1. La circoscrizione estera della Camera dei deputati e la circoscrizione estera del Senato della Repubblica sono suddivise ciascuna in ripartizioni geografiche da un minimo di due a un massimo di cinque.

2. Le ripartizioni interessano un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari; esse possono essere composte da più Stati e non possono dividere il territorio di singoli Stati. Le ripartizioni sono, per quanto possibile, composte da intere aree continentali.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione delle ripartizioni geografiche secondo i principi ed i criteri di cui al presente articolo.

4. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere sullo schema di decreto legislativo.

5. Contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono assegnati i seggi alle singole ripartizioni sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale degli italiani all'estero riportati nella più recente pubblicazione, effettuata ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

ART. 7.

1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per le circoscrizioni estere composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.

ART. 8.

1. Possono presentare liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nelle circoscrizioni estere i partiti e gruppi politici che hanno presentato liste con proprio contrassegno in almeno cinque circoscrizioni nazionali ai sensi dell'articolo 18-*bis* del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1993, n. 277. Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione estera, alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentesimo alle ore 20 del ventinovesimo giorno antecedenti quello di votazione. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 20 a 26 del medesimo testo unico.

2. Le liste di cui al comma 1 devono essere contraddistinte dal medesimo contrassegno depositato dal relativo partito o gruppo politico ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. Più liste che soddisfino i requisiti di cui al comma 1 possono presentare liste comuni di candidati nelle ripartizioni geografiche. In tal caso le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.

4. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione geografica e non superiore al doppio di esso. I candidati dello stesso sesso presentati in

ciascuna lista non possono superare i due terzi del totale.

ART. 9.

1. L'elettore traccia un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. L'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista prescelta.

ART. 10.

1. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le elezioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che abbiano esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare circoscrizionale; il plico conterrà altresì un foglio con le indicazioni per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati della propria ripartizione geografica.

2. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e verranno inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 dell'articolo 2 che, a dodici giorni dalla data delle elezioni in Italia, non abbiano ricevuto a domicilio la scheda elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare, presentando ricevuta dell'avvenuta domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori all'estero.

4. Una volta espresso il proprio voto nel rispetto dei principi contenuti all'articolo 48, secondo comma, della Costituzione, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, se vota solo per la Camera dei deputati, o le due schede se vota sia per la Camera dei deputati sia per il Senato della Repubblica, sigilla la busta e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la

data stabilita per le elezioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

5. Quarantotto ore prima della apertura dei seggi elettorali i capi degli uffici consolari inviano alla corte d'appello di Roma i plichi con le buste pervenute e il numero degli elettori della circoscrizione consolare che hanno esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3. Detti plichi sono spediti in un unico viaggio, per via aerea e con valigia diplomatica.

6. I capi degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute fuori tempo.

ART. 11.

1. Presso l'ufficio centrale per le circoscrizioni estere è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1 con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. I seggi elettorali sono ripartiti in tante sezioni quante sono le ripartizioni geografiche elettorali individuate ai sensi dell'articolo 6. I seggi elettorali di ciascuna sezione sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione elettorale estera. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi sulla base della suddivisione per ripartizioni geografiche di provenienza dei voti è effettuata a cura dell'ufficio centrale per le circoscrizioni estere.

2. Per la costituzione dei seggi, l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito l'ufficio elettorale circoscrizionale con l'ufficio centrale per le circoscrizioni estere.

ART. 12.

1. Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per le circoscrizioni estere, per ciascuna delle ripartizioni geografiche di cui all'articolo 6:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione;

b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione geografica;

c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera a). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione. Divide quindi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dati i maggiori resti, e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;

d) proclama quindi eletti, in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali.

ART. 13.

1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 12 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima ripartizione geografica al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali.

ART. 14.

1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti delle liste in competizione, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio nel territorio nazionale.

ART. 15.

1. Le modalità di svolgimento della campagna elettorale si intendono regolate dalle stesse leggi vigenti sul territorio nazionale fatte salve le limitazioni previste dagli ordinamenti degli Stati sul cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

ART. 16.

1. Le norme della presente legge avranno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un comunicato attestante, per ciascun Paese in cui ricorrono le condizioni previste nel comma 1 dell'articolo 1, che sono state raggiunte intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto per corrispondenza. Tali intese vanno definite secondo le modalità previste nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

2. Il Governo è autorizzato ad effettuare, anche anteriormente alla pubblicazione del comunicato di cui al comma 1, le operazioni preparatorie del procedimento elettorale.

ART. 17.

1. Il Governo presenta al Parlamento, entro i sei mesi successivi alle elezioni, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

ART. 18.

1. Chi commetta in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico

delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste nell'articolo 100 del medesimo testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate.

2. Chi, in occasione della elezione dei rappresentanti al Parlamento nazionale, vota sia per corrispondenza sia nel seggio di ultima iscrizione in Italia, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000.

ART. 19.

1. Nei Paesi in cui non esistono rappresentanze diplomatiche sono raddoppiate le agevolazioni previste dalla legge 26 maggio 1969, n. 241. Per gli altri Paesi le agevolazioni sono abolite.

ART. 20.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di revisione degli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione, che introduce le circoscrizioni estere per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

